

STATUTO TISKI
FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA
30 maggio 2026

I. NOME, SEDE E SCOPO:

Art. 1

- 1.1 TiSki è un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 1.2 Ha sede, di regola, presso il domicilio del proprio presidente. La sede, in accordo con il presidente, può essere modificata. Qualora esista un ufficio amministrativo, la sede è presso di questo.
- 1.3 È un'associazione regionale di Swiss-Ski ai sensi delle disposizioni statutarie di quest'ultima.
- 1.4 Gli statuti di Swiss-Ski costituiscono parte integrante e complementare agli statuti di TiSki.

Art. 2

Lo scopo di TiSki è quello di:

- a. Promuovere, sviluppare e propagandare la pratica dello sci e degli sport di scivolamento sulla neve nel Cantone Ticino e nel Moesano.
- b. Promuovere, attraverso gli sci club membri (in seguito detti club), il cameratismo, il piacere e la comprensione per gli sport sulla neve.
- c. Promuovere e sostenere provvedimenti per una maggiore sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
- d. Promuovere un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo riconoscendo, diffondendo e rispettando la carta etica, lo statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic.
- e. Promuovere il rispetto della natura e dell'ambiente.
- f. Trovare ampio sostegno presso i suoi membri, presso la popolazione, nel turismo e nell'economia.
- g. Raggiungere una posizione leader nello sport di massa, in quello giovanile ed agonistico e favorire la commercializzazione degli sport sulla neve.

II. MEMBRI: DIRITTI E DOVERI:

Art. 3

- 3.1 Sono obbligatoriamente membri di TiSki tutti i club affiliati a Swiss-Ski e aventi sede nelle regioni di cui all'Art. 2 lettera a. È quindi esclusa un'affiliazione solo a TiSki come pure solo a Swiss-Ski.
- 3.2 L'affiliazione a TiSki diventa effettiva con l'accettazione del club in seno a Swiss-Ski.
- 3.3 Le dimissioni o l'espulsione da Swiss-Ski comportano automaticamente per il club, la perdita delle qualità di membro di TiSki.
- 3.4 Gli statuti e le regole di Swiss Ski / TiSki sono vincolanti per gli sci club, che li riconoscono e rispettano.

Art. 4

- 4.1 Nelle assemblee, ogni club ha diritto ad un voto ogni 20 soci, o frazione superiore a 10. Ogni club ha diritto ad almeno 1 voto.
- 4.2 Per la determinazione dei voti spettanti a ciascun club, fa stato il numero di soci annunciati a Swiss-Ski entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- 4.3 Il mancato pagamento delle quote a Swiss-Ski e a TiSki, comporta la perdita automatica del diritto di voto nelle assemblee.

Art. 5

- 5.1 I club devono versare a TiSki una quota annua base e una quota annua per ogni singolo socio affiliato, ad eccezione dei membri OG. Per la determinazione del numero di soci vale per analogia l'art. 4 cpv. 2.
- 5.2 Le quote annue sono fissate dall'assemblea ordinaria.

III. PATRIMONIO TISKI

Art. 6

- 6.1 Il patrimonio di TiSki è costituito dai beni mobili ed immobili e dalla liquidità le cui fonti ordinarie sono le quote versate dai club, i contributi Swiss-Ski e di altri enti e di altre organizzazioni.

IV. RESPONSABILITÀ

Art. 7

- 7.1 Gli obblighi di TiSki verso i terzi sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.
- 7.2 È assolutamente esclusa la responsabilità patrimoniale dei club, del CD e dei suoi membri.
- 7.3 Il CD è tenuto a stipulare e a mantenere un'assicurazione responsabilità civile a nome di TiSki che copra i rischi relativi all'attività della stessa.

V. ORGANI:

Art. 8

Gli organi di TiSki sono:

- a. L'assemblea dei delegati dei club;
- b. Il consiglio direttivo (in seguito detto CD);
- c. La commissione di revisione dei conti.

a. Assemblea dei delegati dei club:

Art. 9

- 9.1 L'assemblea dei delegati dei club è l'organo supremo di TiSki.
- 9.2 Ogni club può partecipare con numero illimitato di delegati. Tuttavia un solo delegato esprime i voti del club. La rappresentanza di un club mediante procura ad un altro club non è ammessa.

Art. 10

- 10.1 TiSki tiene annualmente un'assemblea ordinaria che deve aver luogo entro il 15 di giugno.
- 10.2 L'assemblea deve essere convocata, dal CD, con 20 giorni di anticipo. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.
- 10.3 L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente di TiSki o, in caso di impedimento, dal vicepresidente. Essa può deliberare solo sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno.
- 10.4 Proposte e presentazione di candidati possono essere fatte dai club. Le proposte devono pervenire per iscritto al presidente 6 settimane prima dell'assemblea, mentre le presentazioni 14 giorni prima dell'assemblea.
- 10.5 Le decisioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei club rappresentati, riservati gli Art. 20 e 21 sullo scioglimento di TiSki.
- 10.6 Per la nomina di soci onorari, occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
- 10.7 Le decisioni sono prese, per quanto la legge o lo statuto non dispongano diversamente, a semplice maggioranza dei voti espressi. A parità di voti si ripete la votazione. In caso di nuova parità decide il voto del presidente.

Art. 11

Competenze dell'assemblea:

- 11.1 Deliberare:
 - sui rapporti annuali del CD;
 - sui conti d'esercizio e sul rapporto di revisione;
 - sul programma di attività;
 - sul preventivo per la stagione entrante;
 - su proposte del CD e dei club.
- 11.2 Determinare le quote di TiSki.
- 11.3 Attribuire l'organizzazione dell'assemblea.
- 11.4 Ratificare la designazione di incaricati per mansioni speciali.
- 11.5 Procedere:
 - alle nomine statutarie;
 - alla nomina di soci onorari.
- 11.6 Approvare le modifiche dello statuto.

Art. 12

- 12.1 Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal CD, oppure su domanda scritta di almeno 1/3 dei club.
- 12.2 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal CD, entro due mesi dalla richiesta e con 20 giorni di anticipo. Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno e la motivazione. I termini e le modalità di convocazione valgono anche se l'assemblea straordinaria è richiesta direttamente dal CD.
- 12.3 L'assemblea straordinaria è diretta dal presidente TiSki o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.
- 12.4 In luogo dell'assemblea straordinaria, il CD può indire una votazione per corrispondenza.
- 12.5 Per quanto concerne il diritto di domandare la convocazione e le norme sul voto, fanno stato gli Art. 4, 9 e 10 del presente statuto.

b. Consiglio Direttivo (CD):

Art. 13

- 13.1 Il CD e il presidente sono eletti dall'assemblea dei delegati dei club. Esso si compone di regola da 8 membri, tra cui il presidente.
- 13.2 All'interno del CD è auspicata una rappresentanza equilibrata dei generi.
- 13.3 Fra i suoi membri il CD designa un vicepresidente.
- 13.4 Il CD è eletto per un periodo di 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 13.5 Di principio il periodo di carica complessivo del CD non può superare i 12 anni.
- 13.6 Il CD delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a semplice maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente.
- 13.7 I membri del CD devono rispettare il principio della collegialità.
- 13.8 I membri del CD adempiono ai propri doveri con la diligenza e l'efficienza richieste, nonché secondo le proprie migliori capacità.
- 13.9 I membri del CD svolgono la propria attività esclusivamente nell'interesse di TiSki. Qualora un membro del CD si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a una decisione del comitato, deve informare il presidente e astenersi dal partecipare alla discussione e alla decisione.
- 13.10 Il membro interessato deve inoltre astenersi da qualsiasi scambio di opinioni con altri membri del CD in merito alla decisione.
- 13.11 L'astensione dal voto dovuta a un conflitto di interessi deve essere riportata a verbale.

- 13.12 Se il conflitto riguarda il Presidente, questi informa il vice presidente.
- 13.13 Qualora il membro interessato contesti la sussistenza del conflitto, il CD delibera in sua assenza.
- 13.14 I membri del Comitato non possono chiedere, ricevere, accettare o concedere agevolazioni dirette o indirette che siano o possono sembrare collegate al loro mandato in seno all'associazione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico.

Art. 14

Competenze del CD:

- 14.1 Dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio di TiSki e rappresentarla verso i terzi.
- 14.2 Eseguire le decisioni dell'assemblea.
- 14.3 Designare i membri ed i compiti dei settori e delle unità strategiche.
- 14.4 Nominare e avvalersi di collaboratori esterni per lo svolgimento della sua attività.
- 14.5 Elaborare il programma delle manifestazioni.
- 14.6 Presentare alle assemblee i rapporti, i preventivi e i consuntivi delle attività.
- 14.7 Prendere ogni altra decisione, negli interessi di TiSki, che non sia deferita ad altri organi della stessa.
- 14.8 Intrattenere stretti rapporti con tutti i club.
- 14.9 Istituire ulteriori settori e unità.
- 14.10 Convocare, in autunno, una riunione dei presidenti dei club con carattere consultivo.

Art. 15

- 15.1 Il CD impegna il rappresentante di TiSki verso i terzi, mediante la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente, unitamente a un altro membro. È possibile, per problemi amministrativi, la procura con firma individuale.

c. Commissione di revisione

Art. 16

- 16.1 È composta da almeno due delegati del club designato annualmente revisore dei conti dall'assemblea. Il suo mandato può durare al massimo quattro anni.
- 16.2 Ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzata a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento della stagione.
- 16.3 Presenta un rapporto scritto all'assemblea.
- 16.4 Il CD può avvalersi di una società esterna per revisionare i propri conti prima di presentarli al club.

VI. SETTORI – UNITÀ:

Art. 17

- 17.1 I responsabili dei settori di attività e delle unità strategiche siedono nel CD.
- 17.2 Oltre ad essere responsabili delle attività inerenti i loro settori, sono incaricati di coordinare le attività tra le unità strategiche.
- 17.3 Svolgono le loro attività nell'ambito di quanto definito dal CD. Informano regolarmente il CD dello svolgimento di tali attività. Ogni nuova attività che riguarda TiSki nel suo insieme e che non fosse stata definita anticipatamente dal CD deve essere sottoposta a quest'ultimo per approvazione.

VII. PERIODO D'ATTIVITÀ

Art. 18

- 18.1 L'esercizio amministrativo di TiSki corrisponde a quello di Swiss-Ski.

VIII. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 19

- 19.1 Lo statuto può essere modificato con l'approvazione dei 2/3 dei voti presenti e che rappresentino almeno 1/3 dei club presenti.
- 19.2 Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento non possono essere modificate che per decisione della maggioranze previste per lo scioglimento di TiSki (Art. 20 cpv. 1).
- 19.3 Se la proposta di modifica non viene dal CD deve essere presentata almeno due mesi prima, con motivazione scritta al CD, che la sottoporrà alla prossima assemblea. In questo caso il CD è autorizzato a fare controproposte.
- 19.4 In ogni caso, anche se proviene dal CD, il testo delle modifiche proposte, deve essere comunicato ai club unitamente all'ordine del giorno.

IX. SCIOGLIMENTO:

Art. 20

- 20.1 TiSki potrà essere sciolta, su proposta del CD o di singoli club, da un'assemblea straordinaria alla quale devono essere presenti almeno i ¾ dei club con una maggioranza dei ¾ dei voti presenti.
- 20.2 Se l'assemblea straordinaria convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessarie, una seconda assemblea può essere convocata al più presto dopo 10 e al più tardi entro 30 giorni dalla prima. La decisione potrà, in tal caso, essere presa a maggioranza dei ¾ dei club presenti indipendentemente dal numero degli stessi.

Art. 21

- 21.1 In caso di avvenuto scioglimento, il patrimonio di TiSki sarà amministrato da Swiss-Ski per un periodo di 5 anni.
- 21.2 Se entro questo termine sarà creata una nuova associazione con gli scopi enunciati nel presente statuto e che avrà funzione di associazione regionale di Swiss-Ski potrà entrare in possesso del patrimonio della disciolta TiSki.
- 21.3 Trascorsi i 5 anni senza che l'ipotesi del cpv. 2 sia verificata Swiss-Ski dovrà destinare il patrimonio della disciolta TiSki allo sviluppo degli sport di scivolamento sulla neve nelle regioni di cui all'art. 2. Lettera a. del presente statuto.

X. DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE:

Art. 22

- 22.1 Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte di Swiss-Ski ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.
- 22.2 Per quanto non previsto dal presente statuto fa stato lo statuto di Swiss-Ski con i rispettivi regolamenti.

Approvato dall'assemblea dei delegati dei club del 30 maggio 2026 e ratificato da Swiss-Ski.